

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 372

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASINATO, DE RIGO, FRAU e FALCIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001

—————

Istituzione della provincia pedemontana
di Bassano del Grappa

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 133 della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione siano stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.

Dagli atti parlamentari risulta che in una prima stesura, nell'ambito dell'Assemblea Costituente, venne proposta la seguente formulazione « La istituzione di nuove province è stabilita con leggi della Repubblica su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate» e fu solo a seguito dell'intervento degli onorevoli Recca, Monterisi, Borsellino, Clerici ed altri che venne approvato un emendamento sostituendo «su iniziativa della Regione» con «su iniziativa dei comuni» specificandosi dai relatori «... che l'iniziativa parta non dall'alto ma dal basso, cioè sono le popolazioni interessate che devono dire se vogliono formare una nuova provincia, sono i comuni interessati che devono chiedere al Governo la possibilità di formare una nuova provincia».

È proprio in questa ottica scelta dal Costituente e ripresa, quindi, dal legislatore ordinario con l'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 30 comuni vicentini, 3 comuni della provincia di Padova e 12 comuni della provincia di Treviso, su iniziativa del comune di Bassano del Grappa, hanno deliberato di promuovere la istituzione di una nuova provincia con capoluogo Bassano del Grappa e contestuale revisione delle circoscrizioni provinciali di Vicenza, Padova e Treviso.

Il presente disegno di legge riguarda, appunto, la istituzione della «provincia pedemontana di Bassano del Grappa» il cui territorio proposto comprende 45 comuni con una popolazione complessiva, al censimento 1991, di 236.365 abitanti e corrispondente ad una zona omogenea entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente.

La provincia pedemontana di Bassano del Grappa comprenderebbe i seguenti comuni (con riferimento al censimento del 1991): Asiago (6572 abitanti), Bassano del Grappa (38871), Campolongo sul Brenta (826), Cartigliano (3396), Cassola (11050), Cison del Grappa (1089), Conco (2212), Enego (2236), Foza (793), Gallio (2208), Lusiana (2801), Marostica (12639), Mason Vicentino (2926), Molvena (2256), Mussolente (6059), Nove (4698), Pianezze S. Lorenzo (1826), Pove del Grappa (2475), Pozzoleone (2292), Roana (3608), Romano d'Ezzelino (12184), Rosà (12021), Rossano Veneto (6488), Rotzo (600), Salcedo (990), San Nazario (1652), Schiavon (2237), Solagna (1519), Tezze sul Brenta (9463), Valstagna (1856), tutti appartenenti alla provincia di Vicenza (30 comuni). Comprende altresì i comuni di Crespano del Grappa (3902), San Zenone degli Ezzelini (5386), Maser (4.730) Fonte (4683), Asolo (6651), Borso del Grappa (3932), Paderno del Grappa (1713), Cavaso del Tomba (2390), Castellecchio (1.693), Monfumo (1381), Pederobba (6.517), Possagno (1.828) della provincia di Treviso; i comuni di Cittadella (18061), Galliera Veneta (6326) e Fontaniva (7329) della provincia di Padova per una popolazione complessiva, come detto, di 236.365 abitanti.

Il territorio provinciale ha dimensione tale per ampiezza, entità demografica, nonché attività produttive esistenti o possibili da consentire una adeguata programmazione.

Al proposito preme far rilevare come la istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa segua gli indirizzi dettati dal Parlamento con l'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e rappresenti una concreta attuazione delle riforme strutturali che lo stesso Parlamento ha apportato negli ultimi anni nel settore delle autonomie locali con l'introduzione del principio di sussidiarietà nella individuazione e ripartizione delle competenze tra autonomie locali, regioni e Stato.

Le dimensioni territoriali della nuova provincia pedemontana di Bassano del Grappa consentono pienamente l'applicazione del principio di sussidiarietà: sia la legge sulla gestione del servizio idrico integrato sia la legge in tema di gestione dei rifiuti rinviano espressamente ad ambiti territoriali ottimali al fine del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

Bassano del Grappa è già sede di tribunale e procura della Repubblica, di ufficio delle entrate, di ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari, di Commissariato di pubblica sicurezza, di Comando compagnia carabinieri, di Comando compagnia della Guardia di finanza, di Sezione di polizia stradale, di Distaccamento di Vigili del fuoco, di servizio forestale regionale, di Archivio di Stato, di Centro per l'impiego, di uffici INAIL, INPS ed ACI.

Sempre in Bassano del Grappa hanno sedi distaccate la Camera di commercio, l'Associazione industriali, l'Associazione artigiani, l'Unione dei commercianti e degli esercenti del mandamento di Bassano (UMCE), l'Associazione per le piccole e medie imprese, la Confcommercio, la Con-

fesercenti, l'Unione mandamentale del commercio, la Confederazione italiana agricoltori, la Coldiretti, l'Unione artigiani, la Confartigianato, gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e i collegi dei ragionieri e dei geometri. In Bassano del Grappa hanno sede tutti gli istituti di istruzione media superiore, un corso post universitario in accordo con l'Università di Padova; ha sede altresì l'Azienda Sanitaria locale n. 3 e un qualificato e moderno presidio ospedaliero.

Di conseguenza il costo di istituzione della nuova provincia è alquanto contenuto per via della esistenza in loco di uffici e strutture della Amministrazione periferica dello Stato e della Regione.

L'istituzione della nuova provincia pedemontana di Bassano del Grappa non determina decrementi demografici al di sotto della soglia di legge nelle entità delle popolazioni delle province di Vicenza, Treviso e Padova. Questo comprensorio già oggi, di fatto, vive in qualche modo in un contesto comunque di complessiva globalizzazione sia a livello istituzionale che culturale, sociale, economico, ricreativo, di vita autonoma, richiedendo al più solo un atto formale di riconoscimento di una realtà già operante.

L'istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa, caratterizzata dalla sua caratteristica posizione di «frontiera» nei confronti della provincia autonoma di Trento riconosce la straordinaria capacità di una popolazione e di un territorio che abbisognano di quelle infrastrutture essenziali per il presente ed il futuro della sua economia.

Non è che attraverso questo riconoscimento istituzionale si voglia incoraggiare un certo campanilismo localistico.

Semplicemente, si vuole contribuire a dimensionare le istituzioni alla reale composizione dei comprensori e dei problemi che questi comunque propongono e impongono alla attenzione di tutti, nella certezza che la collaborazione tra enti locali in

primo luogo, e tra questi e le tante varianti della «società civile», sia la strada più immediata per la gestione equilibrata delle interdipendenze che si registrano a tutti i livelli.

Il presente disegno di legge riprende analoghe iniziative di colleghi bassanesi.

Essa vuole essere un segno di continuità, nella speranza che possa incontrare, nel suo percorso parlamentare, consensi e adesioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia pedemontana di Bassano del Grappa con capoluogo Bassano del Grappa.

2. La provincia di Bassano del Grappa è costituita dai comuni di: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cison del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze San Lorenzo, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Maser, Fonte, Aolo, Borso del Grappa, Paderno del Grappa, Cavaso del Tomba, Castalcucco, Monfumo, Pederobba, Possano, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva.

Art. 2.

1. L'elezione del nuovo consiglio provinciale ha luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale, nonché la definizione delle prime proposte programmatiche e gestionali per i territori interessati nelle materie di competenza, sono adottati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Veneto.

3. Il Ministro dell'interno deve essere tempestivamente informato dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti adottano, con propri decreti, i provvedimenti necessari per la relativa attuazione.

2. Le amministrazioni provinciali di Bassano del Grappa e di Vicenza, Treviso e Padova, con appositi accordi e con progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, provvedono alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività.

3. In caso di dissenso tra le amministrazioni provinciali di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, al riparto di cui al medesimo comma 2.

Art. 4.

1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le prefetture di Vicenza, Padova e Treviso e relativi ai cittadini ed agli enti dei comuni di cui all'articolo 1, sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia pedemontana di Bassano del Grappa.

2. I Ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni nei ruoli del personale.

Art. 5.

1. Il capoluogo della provincia è Bassano del Grappa.

2. La denominazione della nuova provincia, a tutti gli effetti di legge, è quella di «provincia pedemontana di Bassano del Grappa».

Art. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia pedemontana di Bassano del Grappa sono a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 10 miliardi rispettivamente per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

